

STATUTO
DELLA
SOCIETÀ SICILIANA
PER LA STORIA PATRIA

PALERMO
Scuola Linotyp. « B. d. P. »
1962

STATUTO
DELLA
SOCIETÀ SICILIANA
PER LA STORIA PATRIA (*)

Cap. I - Scopo e sede della Società

Art. 1 — La Società Siciliana per la Storia Patria ha per scopo lo studio della storia di Sicilia in tutti i suoi aspetti e la pubblicazione di memorie e di documenti che vi si riferiscono.

Art. 2 — La Società ha sede in Palermo nell'*ex convento di S. Domenico* che le fu ceduto dal Governo Italiano.

Cap. II - Dei Soci

Art. 3 — I soci si distinguono in onorari, benemeriti e ordinari.

Art. 4 — La proposta di nomina a socio ordinario deve farsi, a firma di due soci, al Consiglio Direttivo il quale, approvatala, la sottoporà alla votazione dei soci a scrutinio segreto in una delle adunanze di assemblea.

(*) Vedi nota a piè dell'ultima pagina.

Art. 5 — Il socio ordinario all'ammissione assume l'obbligo del pagamento della quota sociale fissata in L. 1.500 annue salvo eventuali decisioni dell'assemblea dei soci. Eseguito il primo pagamento il socio acquista i diritti competenti.

Art. 6 — La quota annuale è pagabile a principio di ogni anno.

Art. 7 — La Società pubblica ogni anno un volume « Archivio Storico Siciliano » che contiene memorie storiche, un bollettino bibliografico, notizie sulla vita sociale; pubblica inoltre, quando lo ritiene opportuno, « Documenti per servire alla storia di Sicilia ». Il volume dell'*Archivio* spetta gratuitamente ai soci ordinari che si trovano in regola coi pagamenti.

Art. 8 — I soci ordinari hanno il diritto di eleggere e di essere eletti alle cariche sociali, di frequentare la biblioteca e di leggere e comunicare nelle adunanze pubbliche scritti e lavori proprii o di persone estranee alla Società avendone l'approvazione dalla Commissione di cui all'art. 32.

Art. 9 — Il socio ordinario che intenda dimettersi dovrà dichiararlo per iscritto prima del mese di novembre.

Art. 10 — Il socio ordinario che ritardasse di un anno il versamento della quota sociale sarà cancellato dall'elenco dei soci.

Art. 11 — La Società può eleggere a votazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, uno o più presidenti onorari e soci onorari tra quegli uomini illustri che abbiano contribuito al progresso degli studii storici dell'Isola; soci benemeriti tra quelle personalità o enti che abbiano arrecato vantaggi alla Società con mezzi finanziari, con donazioni o in altri modi.

La proposta di nomina è presentata, con l'indicazione dei titoli del candidato, a firma di due soci, al Consiglio Direttivo che nomina una Commissione di tre membri scelti dal suo seno.

I due proponenti non possono essere membri della Commissione.

I soci in assemblea, intesa la relazione presentata dalla suddetta Commissione, votano la proposta a scrutinio segreto.

Art. 12 — Il socio onorario o il socio benemerito che avrà stabilito residenza in Palermo acquista tutti i diritti dei soci ordinari senza obbligo di corrispondere la quota sociale.

Art. 13 — Gli Enti pubblici, gli Istituti di cultura ed ogni altro corpo morale ascritti tra i soci possono scegliere un rappresentante il quale, riconosciuto con siffatta qualità, ha diritto di intervenire alle adunanze.

Cap. III - Delle cariche sociali

Art. 14 — La Società è diretta ed amministrata da un Presidente, due vice Presidenti, un Segretario Generale, due vice-Segretari Generali, dieci Consiglieri, un Bibliotecario, un Tesoriere, un Direttore del Museo del Risorgimento. Tutti compongono il Consiglio Direttivo.

Art. 15 — Il Presidente rappresenta la Società, presiede le adunanze ed il Consiglio Direttivo, dirige l'amministrazione, autorizza le spese previste in bilancio, apponendo il visto sui mandati, dispone i versamenti ed i prelevamenti di somme da farsi al *Banco di Sicilia* o alla *Cassa di Risparmio V. E.*

In caso di impedimento o di assenza temporanea del Presidente, i Vice-Presidenti, in ordine di anzianità, lo suppliscono in tutte le sue funzioni.

Art. 16 — Il Segretario Generale stende i verbali delle sedute della Società e del Consiglio Direttivo, tiene la corrispondenza, dirige l'archivio e compila una relazione annuale sui lavori compiuti dalla Società e sul suo andamento da leggere in una delle prime assemblee dell'anno.

In caso di impedimento o di assenza è supplito dal Vice-Segretario anziano.

Art. 17 — Il bibliotecario ha la cura della biblioteca, la dirige secondo il regolamento stabilito dal Consiglio Direttivo e compila una relazione annuale sul movimento della stessa. Egli sceglie uno dei soci come Vice-Bibliotecario, presentandone la proposta al Consiglio per l'approvazione.

Art. 18 — Il Tesoriere cura la esazione delle quote sociali, delle largizioni e delle rendite della Società, fa i pagamenti secondo i mandati col visto del Presidente e del Segretario Generale e sulla base del bilancio; custodisce i libretti delle Banche, i titoli di rendita intestati alla Società e altri valori, rilasciando sempre di questi un elenco da conservarsi in archivio; redige i bilanci consuntivo e di previsione, li presenta al Consiglio il quale, a sua volta li sottopone alla Società in una delle prime sedute di assemblea dell'anno.

Art. 19 — Il Presidente e i componenti il Consiglio Direttivo vengono eletti alle rispettive cariche tra i soci per schede segrete ed a maggioranza e durano in carica quattro anni.

I soci ordinari non residenti a Palermo; i residenti se impediti a intervenire alla seduta per le elezioni alle cariche sociali e gli Enti iscritti come soci possono votare per delega inviata al Segretario Generale con la indicazione del socio delegato il quale può disporre di non più di tre deleghe e, se altre ne riceverà, può destinarle a soci di sua fiducia.

Art. 20 — I Consiglieri decadono di carica cessando di risiedere a Palermo o quando, senza motivo e senza giustificazione fatta pervenire per iscritto, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio.

Art. 21 — Il Consiglio Direttivo invigila e provvede al buon andamento e all'incremento della Società, approva i bilanci e li presenta alla assemblea dei soci per la discussione ed approvazione definitiva, delibera sulle pubblicazioni sociali di cui ha cura a norma dell'art. 33.

Art. 22 — Il Consiglio, quando lo crede opportuno, stabilisce premi per memorie relative agli studii di cui si occupa la Società con un regolamento che sottopone alla discussione ed approvazione dei soci.

Art. 23 — Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente quante volte occorra per invito firmato dal Segretario Generale, dietro proposta del Presidente o domanda formale a lui diretta da quattro dei suoi componenti.

Art. 24 — Il Consiglio è costituito legalmente in prima convocazione con la presenza di nove dei suoi componenti e in seconda convocazione con un numero non minore di cinque; delibera a maggioranza e a scrutinio segreto sulle questioni di persona e sulle pubblicazioni sociali.

Art. 25 — Il Consiglio nomina un ragioniere, un archivist, un custode e propone ai suoi soci tutti quegli altri uffici che possono occorrere per l'amministrazione ed il servizio della Società.

Cap. IV - Delle adunanze della Società

Art. 26 — La Società si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente quante volte lo crede op-

portuno il Consiglio Direttivo o a richiesta motivata di almeno venti soci.

Art. 27 — I soci nelle sedute straordinarie sono convocati a domicilio con avviso spedito d'ordine del Presidente e firmato dal Segretario Generale con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Art. 28 — L'adunanza si intende costituita in numero legale con la presenza di venti soci e delibera a maggioranza di voti tra i presenti.

Art. 29 — In una delle adunanze di fine d'anno la Società nomina tre revisori, per l'esame del conto consuntivo che è compilato dal Tesoriere. Presentata la relazione da parte dei revisori i soci successivamente discutono ed approvano i conti come all'art. 18.

Art. 30 — Le sedute sociali sono destinate alle comunicazioni della Presidenza su argomenti riguardanti la vita sociale e a notizie riferite dal Segretario Generale.

Le comunicazioni da parte dei soci, sui risultati dei loro studii intorno a particolari argomenti relativi alla storia di Sicilia, si svolgono in sedute pubbliche.

In sedute straordinarie possono essere trattati argomenti culturali di carattere generale.

Cap. V - Degli atti della Società

Art. 31 — Gli atti della Società si dividono in due serie: la prima serie ha per titolo : *Archivio Storico Siciliano* e comprende:

- a) gli atti ufficiali della Società.
- b) la relazione compilata dal Segretario Generale sui lavori compiuti in ciascun anno.
- c) la relazione compilata dal bibliotecario sul movimento della biblioteca sociale durante l'anno.

- d) la relazione dei revisori sul conto consuntivo presentato dal Tesoriere.
- e) le memorie originali lette dai soci nelle sedute pubbliche.
- f) documenti originali illustrati.
- g) rassegne bibliografiche.
- h) tutti i lavori e le comunicazioni che sono riconosciuti meritevoli di stampa dalla Commissione di cui all'art. 32.

L'altra serie ha per titolo: *Documenti per servire alla Storia di Sicilia pubblicati a cura della Società Siciliana per la Storia Patria* e comprende la pubblicazione di diplomi, testi, cronache, statuti, atti notarili, epistolari, epigrafi ed ogni sorta di documenti e monumenti inediti che si riferiscono alla storia isolana.

Art. 32 — Il Consiglio Direttivo ha cura della pubblicazione degli atti della Società avvalendosi di una Commissione da esso nominata e della quale fanno parte il Presidente, il Segretario Generale e tre Consiglieri.

Delibera se le memorie originali debbono essere pubblicate per intero o per transunto o in parte.

Art. 33 — Gli autori hanno diritto a venticinque esemplari di estratti delle loro pubblicazioni i quali non potranno essere loro consegnati prima della pubblicazione del volume degli atti in cui essi sono contenuti, e a cinque copie se trattasi della serie dei documenti.

Cap. VI - Dei fondi sociali e della loro amministrazione

Art. 34 — Le entrate della Società sono costituite dell'importo delle quote sociali, del ricavato della vendita delle pubblicazioni, degli interessi delle rendite e degli eventuali contributi da parte di enti, di banche e di privati.

Art. 35 — Le dette entrate sono riscosse a cura del Tesoriere e versate al *Banco di Sicilia* o alla *Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele*. Le somme non possono essere ritirate se non per mezzo di mandati a firma del Tesoriere medesimo e col visto del Presidente e del Segretario Generale.

Art. 36 — Le spese previste dal bilancio sono effettuate per mezzo di mandati spediti dal Ragioniere, vidimati dal Presidente e dal Segretario Generale e firmati dal Tesoriere.

Tutte le altre spese sono effettuate con la stessa forma previa deliberazione del Consiglio della quale si farà menzione sul relativo mandato.

Cap. VII - Modificazione dello Statuto

Art. 37 — Modifiche al presente Statuto possono essere apportate in seguito a proposta sottoscritta da almeno venti soci, presentata al Consiglio Direttivo e da questo sottoposta all'approvazione dell'assemblea appositamente convocata, dopo di essere stata inviata a stampa ai singoli soci.

La deliberazione va presa a maggioranza di due terzi dei soci in prima convocazione e a semplice maggioranza dei votanti in seconda convocazione.

Disposizioni transitorie

Il Consiglio in carica mentre si approva questo Statuto, è considerato legalmente in carica fino alle prossime elezioni.

(*) Il presente Statuto, approvato nella seduta sociale del 14 febbraio 1963, modifica l'ultima redazione che di esso era stata approvata nella seduta del 20 novembre 1948.

